

	SAN PIETRO MOSEZZO (NO)	<i>PROJECT:</i> 19017	
		<i>Doc.No.:</i> 19017 D 00 AU 029 RR	
	PEC AMBITO NORD COMPARTO ATTUATIVO 1	<i>DATE:</i> 19/08/2019	
		<i>PAGE:</i> 1 of 9	<i>REV.</i> 00

Comune di San Pietro Mosezzo

**Ambito Nord delle Aree Produttive di nuovo impianto
previste dal vigente PRG**

**Piano Esecutivo Convenzionato
relativo al Comparto Attuativo n. 1**

Analisi di Compatibilità Ambientale

Ai sensi ex.art. 20 L.R 40/98 e
Artt. 3.5.5. e 5.1.6. delle N.T.A. del P.R.G.C.

ALLEGATO

***Analisi in merito all'esclusione dal procedimento di verifica di
assogettabilità a VIA***

condotta ai sensi della L.R. 40/1998, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e del DM 52/2015

Elaborato 19017-D-00-AU-029-RR-00

00	19/08/2019			EA-VB	GF	AM
REV.	DATE	DESCRIPTION	PAGES	PREPARED BY	CHECKED BY	AUTHORIZED BY

	SAN PIETRO MOSEZZO (NO)	<i>PROJECT:</i> 19017	
		<i>Doc.No.:</i> 19017 D 00 AU 029 RR	
	PEC AMBITO NORD COMPARTO ATTUATIVO 1	<i>DATE:</i> 19/08/2019	
		<i>PAGE:</i> 2 of 9	<i>REV.</i> 00

INDICE

A.1	Premessa.....	3
A.2	Procedure di Valutazione di impatto Ambientale.....	4
A.3	Individuazioni delle categorie progettuali aventi inerenza con il progetto proposto	6
A.4	Linee guida per la redazione della verifica di applicabilità dei criteri del DM 52/2015.....	7
A.5	Conclusioni	9

	SAN PIETRO MOSEZZO (NO)	<i>PROJECT:</i> 19017		
		<i>Doc.No.:</i> 19017 D 00 AU 029 RR		
	PEC AMBITO NORD COMPARTO ATTUATIVO 1	<i>DATE:</i> 19/08/2019		
		<i>PAGE:</i> 3 of 9	<i>REV.</i>	00

A.1 Premessa

Nell'Area Tematica "Ambiente e Territorio/Ambiente" – Scheda Informativa "Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)" del sito web della Regione Piemonte è stato pubblicato specifico avviso - di cui si riporta di seguito il testo integrale - con il quale la medesima Regione ha assunto specifiche determinazioni in merito al campo di applicazione della disciplina in materia di VIA, definito dal combinato disposto della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 40/1998.

Ivi si legge, infatti, espressamente quanto segue.

AVVISO

Si informa che il campo di applicazione della disciplina in materia di VIA è correttamente definito dal combinato disposto della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 40/1998, tenendo conto che, nel caso di disposizioni confliggenti, le disposizioni statali, da ultimo modificate dal d.lgs. 104/2017, sostituiscono di fatto le disposizioni regionali previgenti, in forza della prevalente competenza statale sulla materia ambiente.

Riguardo alle denominazioni delle categorie progettuali di cui agli allegati A e B alla l.r. 40/1998, nelle more di un compiuto recepimento nell'ordinamento regionale delle modifiche intervenute a livello statale, deve essere fatto riferimento alle dizioni riportate nelle corrispondenti categorie degli allegati III e IV alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, mantenendo ferma l'attuale suddivisione delle competenze tra Regione, Province, Città metropolitana e Comuni.

Alla luce di quanto sopra, nel presente documento vengono esaminate le specifiche categorie e le correlate soglie progettuali enucleate negli Allegati alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. aventi potenziale inerente con la proposta di Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) inerente il Comparto Attuativo n. 1 dell'Ambito Nord delle "Aree Produttive di nuovo impianto" del vigente PRG del Comune di San Pietro Mosezzo.

Ciò al fine di verificare la necessità o meno di prevederne la sottoposizione a VIA o a verifica di assoggettabilità.

A tal riguardo, si segnala che la proposta di Piano Esecutivo Convenzionato inerente il Comparto Attuativo n. 1 interessa una superficie territoriale di mq. 392.747, a valere sulla quale è prevista la realizzazione di un insediamento a destinazione logistica monomodale dal dimensionamento complessivo massimo di mq. 311.998 di SUL ed una SC massima di mq. 155.999.

Conseguentemente, si dà atto che:

- l'intervento in progetto prevede l'allocazione in sito di attività logistiche monomodali;
- l'ambito oggetto di PEC ha estensione territoriale complessiva dal dimensionamento inferiore a 40 ha (= mq. 392.747 < mq. 400.000);
- è prevista la realizzazione di parcheggi ad uso pubblico (standard urbanistici) con capacità inferiore a 500 posti auto.

	SAN PIETRO MOSEZZO (NO)	<i>PROJECT:</i> 19017	
		<i>Doc.No.:</i> 19017 D 00 AU 029 RR	
	PEC AMBITO NORD COMPARTO ATTUATIVO 1	<i>DATE:</i> 19/08/2019	
		<i>PAGE:</i> 4 of 9	<i>REV.</i>

Si segnala, altresì, che l'ambito di intervento non risulta essere gravato da vincoli paesistico – ambientali, non interessando zone di importanza storica, culturale o archeologica, né aree protette.

Si precisa, altresì, che la proposta di PEC è *in toto* conforme alle previsioni contenute nel vigente PRG del Comune di San Pietro Mosezzo (approvato con DGR n. 31-11859 del 28.07.2009, successivamente modificato con DGR n. 37-3747 del 27.04.2012, ed indi ulteriormente modificato a seguito dell'approvazione di due Varianti Parziali, l'ultima delle quali assunta con DCC n. 28 del 29.07.2015), segnalandosi, altresì, che al vigente strumento urbanistico comunale è stata correlata di Analisi di compatibilità ambientale ai sensi della LR 40/1998, trovando, conseguentemente, applicazione (quanto alla VAS o verifica di assoggettabilità a VAS) le disposizioni di cui all'art. 40, comma 7 della LR 46/77¹.

Ciò posto, il presente elaborato costituisce *Addendum* al documento di Analisi di compatibilità ambientale ex art. 20 LR 40/98, posto a corredo della proposta di PEC inerente in Comparto Attuativo n. 1 in ottemperanza a quanto prescritto dal vigente PRGC (cfr. artt. 3.5.5 e 5.1.6 delle correlate NTA), ed è finalizzato a verificare se la suddetta proposta di pianificazione esecutiva convenzionata rientri o meno nelle categorie progettuali (e relative soglie) per le quali è necessario prevederne la sottoposizione a VIA o a verifica di assoggettabilità.

A.2 Procedure di Valutazione di impatto Ambientale

La normativa regionale - Legge Regionale n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i. (come modificata dalla Deliberazione Consiglio Regionale del 20 settembre 2011, n. 129-35527) - dispone quanto segue:

Art. 4 (Progetti sottoposti alla procedura di VIA)

1. Sono sottoposti alla fase di verifica, secondo le modalità di cui all'articolo 10, i progetti di opere e di interventi di cui agli allegati B1, B2 e B3 non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette;
2. Sono sottoposti alla fase di valutazione, secondo le modalità di cui all'articolo 12:
 - a) i progetti di opere e di interventi di cui agli allegati A1 e A2;
 - (...)

¹ L'art. 40, comma 7 della LR 56/77 dispone espressamente quanto segue: "Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani particolareggiati attuativi di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione). Non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 40/1998, ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste".

	SAN PIETRO MOSEZZO (NO)	PROJECT: 19017	
		DOC.NO.: 19017 D 00 AU 029 RR	
	PEC AMBITO NORD COMPARTO ATTUATIVO 1	DATE: 19/08/2019	
		PAGE: 5 of 9	REV. 00

Art. 20 (Compatibilità ambientale di piani e programmi)

1. *Gli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, e sono studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale.*

2. *Al fine di evidenziare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, i piani e i programmi di cui al medesimo comma e le loro varianti sostanziali contengono all'interno della relazione generale le informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale come specificate all'allegato F. L'analisi condotta valuta gli effetti, diretti e indiretti, dell'attuazione del piano o del programma sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali l'ambiente e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, in relazione al livello di dettaglio del piano o del programma e fornisce indicazioni per le successive fasi di attuazione.*

3. *L'adozione e l'approvazione dei piani e programmi di cui al comma 1, da parte delle autorità preposte, avviene anche alla luce delle informazioni e delle valutazioni di cui al comma 2.*

4. *Agli effetti della presente legge, qualunque soggetto può presentare all'autorità preposta all'approvazione dello strumento di pianificazione o programmazione osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale, nel periodo di pubblicazione previsto dalla normativa di competenza. Tale autorità assume il provvedimento di competenza tenendo conto anche delle osservazioni pervenute.*

5. I piani e programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale possono prevedere condizioni di esclusione automatica dalla procedura di VIA di progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, come previsto dall'articolo 10, comma 4, nonché criteri per l'autorità competente da utilizzare nella fase di verifica di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 3. Tali piani e programmi possono altresì prevedere di sottoporre alla procedura di VIA tipologie di opere o interventi non incluse negli allegati A1, A2, B1, B2 e B3, in relazione alla particolare sensibilità ambientale di un territorio; in questo caso l'autorità preposta all'adozione e approvazione dello strumento notifica alla Regione le decisioni assunte al fine di consentire gli adempimenti di cui all'articolo 23, comma 6.

Ciò posto – e tenuto conto di quanto precisato nell'Avviso regionale sopra riportato (in base al quale: “Riguardo alle **denominazioni delle categorie progettuali** di cui agli allegati A e B alla LR 40/1998, nelle more di un compiuto recepimento nell'ordinamento regionale delle modifiche intervenute a livello statale, deve essere fatto riferimento alle dizioni riportate nelle corrispondenti categorie degli allegati III e IV alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, mantenendo ferma l'attuale suddivisione delle competenze tra Regione, Province, Città metropolitana e Comuni”) nel presente elaborato vengono esaminate le sole categorie progettuali previste negli allegati alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. aventi potenziale ineranza con la proposta di PEC, ferma restando, invece, la cogenza delle disposizioni, anche di carattere procedurale, contenute nella LR 40/1998 – ed, in particolare, all'art. 20 - che non ha formato oggetto di abrogazione o di disapplicazione da parte di Regione Piemonte.

	SAN PIETRO MOSEZZO (NO)	<i>PROJECT:</i> 19017	
		<i>DOC.NO.:</i> 19017 D 00 AU 029 RR	
	PEC AMBITO NORD COMPARTO ATTUATIVO 1	<i>DATE:</i> 19/08/2019	
		<i>PAGE:</i> 6 of 9	<i>REV.</i> 00

A.3 Individuazioni delle categorie progettuali aventi inerenza con il progetto proposto

Si elencano di seguito le categorie progettuali presenti negli elenchi di cui agli allegati II, II bis, III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. aventi inerenza con il progetto proposto nel PEC inerente il Comparto Attuativo n. 1, rammentandosi che l'ambito di intervento non risulta essere gravato da vincoli paesistico – ambientali, non interessando zone di importanza storica, culturale o archeologica, né aree protette.

- Allegato II, parte II del D.Lgs. 152/2006 (Progetti di competenza statale):
punto 15) "Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità, di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o a ricevere treni completi in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione"

L'intervento proposto prevede la realizzazione di un polo logistico monomodale, presso cui la movimentazione di merci avverrà esclusivamente tramite veicoli "gommati", come autocarri ed autoarticolati, circolanti su strada.

Non si prevede la realizzazione di scali ferroviari di alcun genere, né il collegamento con scali ferroviari esistenti.

- Allegato II-bis del D.Lgs. 152/2006 (Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale):
punto 2), lettera a): "interporti, piattaforme interzonali e terminali intermodali";

In funzione di quanto descritto al punto precedente, il polo logistico in progetto non si identifica come "interporto" né come "piattaforma interzonale e/o terminale intermodale".

- Allegato IV del D.Lgs. 152/2006 (Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano):
Punto 7, lettera a): "Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore a 40 ettari";
Punto 7, lettera b): "Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori a 40 ettari; progetti di riassetto o di sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto".

Come già evidenziato in premessa, l'intervento dedotto in PEC prevede la realizzazione di un insediamento a destinazione logistica monomodale, a valere su una superficie territoriale di mq. 392.747, in dimensionamento, dunque, inferiore alla soglia dimensionale di 40 ettari: ne consegue, dunque, che l'area

	SAN PIETRO MOSEZZO (NO)	<i>PROJECT:</i> 19017	
		<i>DOC.NO.:</i> 19017 D 00 AU 029 RR	
	PEC AMBITO NORD COMPARTO ATTUATIVO 1	<i>DATE:</i> 19/08/2019	
		<i>PAGE:</i> 7 of 9	<i>REV.</i>

interessata dal progetto risulta avere una superficie inferiore a quanto disposto dalla succitata previsione legislativa.

Non si prevede inoltre la realizzazione di specifiche aree a parcheggio “di uso pubblico” (i.e. standard urbanistici), con capacità superiore a 500 posti auto.

A.4 Linee guida per la redazione della verifica di applicabilità dei criteri del DM 52/2015

La verifica di assoggettabilità a VIA è la procedura finalizzata a valutare se un progetto può determinare impatti negativi significativi sull'ambiente.

La parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, attraverso il combinato disposto degli articoli 5, 6 e 19, disciplina l'ambito di applicazione e le modalità di svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.

Le “Linee guida” definite con DM 52/2015 integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie dimensionali delle opere da sottoporre a VIA, già stabilite - per le diverse categorie progettuali di nuova realizzazione - nell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs 152/2006.

L'applicazione di questi criteri comporta una riduzione dimensionale delle soglie definite nell'allegato IV del D.Lgs. 152/06: in particolare, qualora sussista almeno una delle condizioni derivanti dall'applicazione di tali criteri le soglie dell'allegato IV vengono ridotte del 50%.

Al fine di verificare l'applicabilità dei criteri definiti nel DM 52/2015 all'intervento cui la presente relazione accede (PEC relativo al comparto attuativo n. 1 dell'Ambito Nord delle Aree produttive di nuovo impianto, di cui al vigente PRG comunale), sono state considerate le caratteristiche dimensionali e tipologiche dell'intervento medesimo in relazione ai criteri tecnico-dimensionali e localizzativi definiti dal DM 52/2015. Dall'analisi delle fattispecie elencate nel DM 52/2015 – che, qualora sussistenti, comporterebbero la riduzione al 50% delle soglie di cui agli Allegati alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 - è possibile attestare che la proposta di PEC **NON INERISCE**:

- Zone umide (cfr. punto 4.3.1 del DM 52/2015);
- Zone costiere (cfr. punto 4.3.2 del DM 52/2015);
- Zone montuose o forestali (cfr. punto 4.3.3 del DM 52/2015);
- Riserve e parchi naturali, zone classificate protette ai sensi della normativa nazionale (cfr. punto 4.3.4 del DM 52/2015);
- Zone protette speciali designate ai sensi delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CE (cfr. punto 4.3.5 del DM 52/2015);
- Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dall'Unione europea sono già stati superati (cfr. punto 4.3.6 del DM 52/2015);
- Zone a forte densità demografica (cfr. punto 4.3.7 del DM 52/2015);
- Zone di importanza storica, culturale o archeologica (cfr. punto 4.3.8 del DM 52/2015).

Si evidenzia – inoltre, e con specifico riferimento alla fattispecie di cui al punto 4.3.6 del DM 52/2015 – che l'analisi di compatibilità ambientale allegata alla proposta di PEC non ha evidenziato, relativamente alle matrici ambientali “qualità dell'aria ambiente” e “qualità delle acque dolci”, particolari problematiche sia

	SAN PIETRO MOSEZZO (NO)	PROJECT: 19017	
		DOC.NO.: 19017 D 00 AU 029 RR	
	PEC AMBITO NORD COMPARTO ATTUATIVO 1	DATE: 19/08/2019	
		PAGE: 8 of 9	REV. 00

per lo stato attuale che per gli impatti derivanti dalla realizzazione del progetto. In particolare, le analisi espletate hanno permesso di accertare che – relativamente alle suddette matrici ambientali – non sono stati superati gli standard di qualità ambientale fissati dall’Unione europea.

Quanto, infine, al criterio di cui al punto 4.3.1 del citato DM 52/2015, ovvero sia quello del “cumulo con altri progetti”, la norma prevede di dover computare (ai fini della riduzione della soglia del 50%) gli interventi previsti in un ambito territoriale definito da “una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell’area occupata dal progetto proposto)”.

Sempre al punto 4.3.1. il Decreto prevede espressamente che:

“Sono esclusi dal criterio del ‘cumulo con altri progetti’: * i progetti la cui realizzazione sia prevista da un Piano o Programma già sottoposto alla procedura di VAS ed approvato, nel caso in cui nel Piano o Programma sia stata già definita e valutata la localizzazione dei progetti oppure siano stati individuati specifici criteri per l’approvazione, l’autorizzazione e la realizzazione degli stessi (...).”

Dall’analisi della documentazione posta a corredo della proposta di PEC e dall’analisi di compatibilità ambientale condotta ai sensi dell’art. 20 della LR 40/1998 ad essa allegata, è possibile dare atto che:

- il vigente PRG è corredato da analisi di compatibilità ambientale ex art. 20 LR 40/1998 (disposizione legislativa allo stato non abrogata, né disapplicata da Regione Piemonte);
- l’art. 3.5.5 delle NTA, al comma 11, prescrive, a sua volta, che il PEC sia corredato (così come in effetti è) da analisi di compatibilità ambientale condotta “ai sensi dell’art. 20 della LR 40/1998 (...) che dovrà esplicitare i contenuti per meglio configurare le aree quali ‘ecologicamente attrezzate’, il progetto dei lavori di attrezzamento infrastrutturale sarà sottoposta alla fase di valutazione ambientale come da disposizioni di PTP e LR 40/98”;
- l’art. 40, comma 7 della LR 57/77 dispone che “Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani particolareggiati attuativi di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione). Non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 40/1998, ha definito l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste”;
- l’art. 40, comma 7 della citata LR 56/77 equipara, dunque, la VAS all’analisi di compatibilità ambientale, peraltro già espletata in relazione al vigente PRG vigente, e specificata - a livello di maggior dettaglio quanto ai contenuti delle aree “quali ecologicamente attrezzate” - in sede di PEC;
- Il comma 11 dell’art. 5.3.3 delle NTA del PRG dispone che siano sottoposti alla fase di valutazione ambientale (VIA/verifica di assoggettabilità) i progetti indicati dalla LR 40/1998, la cui elencazione deve intendersi oggi sostituita (in ragione dello specifico “Avviso Regionale” richiamato in premessa) con le categorie definite dagli Allegati alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, tra i quali non ricade alcuna delle previsioni contenute nel PEC;

	SAN PIETRO MOSEZZO (NO)		<i>PROJECT:</i> 19017	
			<i>Doc.No.:</i> 19017 D 00 AU 029 RR	
	PEC AMBITO NORD COMPARTO ATTUATIVO 1		<i>DATE:</i> 19/08/2019	
			<i>PAGE:</i> 9 of 9	<i>REV.</i> 00

Conseguentemente, ed alla luce di quanto sopra, si dà atto che il PRG ha già individuato - in sede di analisi di compatibilità ambientale, equiparata dall'art. 40, comma 7 della LR 56/77, alla VAS - *"specifici criteri per l'approvazione, l'autorizzazione e la realizzazione dei progetti"* di cui alla proposta di PEC, non trovando, dunque, applicazione - nel caso di specie - il criterio del cumulo dei progetti di cui al punto 4.3.1 del citato DM 52/2015.

A.5 Conclusioni

Alle luce delle considerazioni che precedono, si dà atto che la proposta di PEC inerente il Comparto Attuativo n. 1 dell'Ambito Nord delle "Aree Produttive di nuovo impianto" **NON RICADE** in alcuna categoria progettuale presente negli elenchi di cui agli allegati II, II bis, III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Si sottolinea inoltre che la proposta di pianificazione urbanistica esecutiva è stata corredata – in ottemperanza a quanto disposto dal vigente PRGC - dall'analisi di compatibilità ambientale redatta ai sensi dell'art. 20, comma 5. della LR n. 40/1998 ("Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i.), al fine di prevedere per l'intervento proposto condizioni di esclusione automatica dalla procedura di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità a VIA.

Alla luce di quanto sopra, le domande di permesso di costruire o di equipollente SCIA sostitutiva che verranno successivamente presentate per l'autorizzazione edilizia delle opere interne al Comparto 1, verranno automaticamente escluse dalla verifica di assoggettabilità a VIA qualora il Responsabile del procedimento riscontrasse la piena compatibilità di detti progetti alle previsioni di PEC.